



COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Telefono 035/917001 Fax 035/931772

Prot. n. 8956

ORDINANZA N. 10 - ANNO 2021: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO LA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA E L'ABITATO DI PARZANICA

IL SINDACO

VISTA la domanda pervenuta al protocollo comunale n. 8564 del 07.10.2021 e n. 8749 del 14.10.2021 da parte della società "Alpina Burkard Bovensiepen GmbH", con sede in Alpenstrasse 35, 86803 Buchloe, Germania, con la quale è stata richiesta l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri lungo la strada comunale di collegamento tra il Comune di Tavernola Bergamasca e l'abitato di Parzanica, con possibilità di chiusura del traffico veicolare per la durata massima di 5 minuti, per realizzazione riprese foto/video per la promozione di un'autovettura;

RILEVATO che per garantire il transito lungo la viabilità interessata in condizioni di completa sicurezza, tenuto conto delle esigenze di transito e delle caratteristiche del tracciato, necessita l'adozione di idoneo provvedimento per l'organizzazione e la disciplina della circolazione in genere;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di istituire un senso unico alternato regolato da movieri, con possibilità di chiusura del traffico veicolare per la durata massima di 5 minuti, lungo la strada di collegamento tra il Comune di Tavernola Bergamasca e l'abitato di Parzanica dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni 26, 27, 28 e 29 ottobre 2021;

ATTESO che le aree interessate sono pubbliche/di uso pubblico;

VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente Codice della Strada;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, CON POSSIBILITÀ DI CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE PER LA DURATA MASSIMA DI 5 MINUTI, LUNGO LA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA E L'ABITATO DI PARZANICA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00 DEI GIORNI 26, 27, 28 E 29 OTTOBRE 2021.

Il richiedente è incaricato di quanto segue:

- comunicazione scritta ai residenti e ai titolari di attività di affari e commercio siti nei pressi delle aree interessate dalle limitazioni al transito veicolare, con congruo anticipo rispetto alle date previste;

- adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che dovessero transitare in direzione dell'area interessata, da posizionare lungo le intersezioni che adducono all'area interdetta al transito;
- deviazione dei pedoni su percorsi alternativi realizzati all'uopo, in condizioni di massima sicurezza;
- posa della prescritta segnaletica ai sensi dell'art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all'art. 21 del D.Lvo nr. 285/1992), con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prescrizioni;

Il richiedente dovrà in ogni caso garantire costantemente il transito ai mezzi di soccorso per tutta la durata della presente ordinanza.

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Si demanda agli organi di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale della zona.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale di Bergamo ed al richiedente.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Parzanica, 21.10.2021

Il Sindaco
Battista Cristinelli

